

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Spett.le
Ministero della Cultura
Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Direzione generale ABAP
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Direzione generale ABAP
Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Spett.le
Comune di Ascoli Satriano (FG)
protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Spett.le
Comune di Deliceto (FG)
protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it

Oggetto: ID_VIP_7387

Progetto, denominato “**Ascoli Satriano Masseria San Potito**”, di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 47,5 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG) (il “**Progetto**”).

Procedimento: V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (il “Procedimento”)

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

CONTRODEDUZIONI al parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR (il “MIC”) prot. 7946 del 16/05/2023 (il “Parere”).

VISTO il Parere del MIC prot. n. 7946 del 16 maggio 2023;

RILEVATO che **il MIC ha causato un ritardo pari a dieci mesi nella prosecuzione del Procedimento**; infatti, il suddetto Parere è stato emesso solo il 16 maggio 2023, pur essendo fissata per il 15 luglio 2022 la scadenza per la presentazione di osservazioni di cui all’art. 24 comma 5 del Decreto, e pertanto **risulta disatteso quanto disciplinato dall’art. 25 comma 7 del Decreto**, a norma del quale “*Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*”;

RILEVATO che **il medesimo MIC**, in modo inspiegabile e apparentemente privo di logica e coerenza, per altri progetti **ha emesso pareri antecedentemente a quello in oggetto, pur riferendosi a** procedimenti per i quali **sia la data di avvio sia la data di scadenza di presentazione di osservazioni e pareri risultano successive a quella del procedimento** di cui trattasi; ad esempio:

- ID_7737 agrivoltaico Tolve (PZ) 20 MW (avvio 06/12/21 - scadenza 03/01/23 – parere MIC 18/01/23)
- ID_7644 agrivoltaico Ascoli S. (FG) 40,1 MW (avvio 19/11/21 - scadenza 28/07/22 – parere MIC 20/10/22)
- ID_7392 agrivoltaico Grottaglie (TA) 10,3 MW (avvio 04/08/21 - scadenza 09/08/22 – parere MIC 10/10/22);

Con riferimento alle previsioni normative di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. circa la priorità di trattazione dei procedimenti, si segnala che tali progetti hanno peraltro una **potenza installata inferiore a quella del Progetto in esame**.

RILEVATO che **il suddetto Parere**, oltre che ingiustificatamente tardivo, **appare**, nel merito dei contenuti, **contraddittorio, carente di riferimenti normativi dirimenti, viziato da considerazioni errate, generiche e non coerenti con il contesto in esame**, come dettagliatamente riportato nell’[Allegato A - Controdeduzioni estese](#) cui si rimanda e del quale preme riportare di seguito **una sintesi**:

1. AREE IDONEE e ulteriori riferimenti normativi omissi

Nessun riferimento è contenuto nel Parere in relazione alle aree idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. (il “Decreto Red II”).

Eppure, il Proponente ha trasmesso una nota in data 26/04/23, nella quale ha chiaramente indicato che **il Progetto ricade completamente in area idonea ex lege.**



(→ cfr. [Allegato A – Controdeduzioni estese – par. 1](#))

Altrettanto sorprendenti sono le seguenti considerazioni del tutto errate del MIC:

- o (pag. 28) *“l’inserimento di un nuovo impianto, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull’ulteriore frammentazione delle trame [...]”*: **per contro, come noto dovrebbe essere, la tipologia di impianto agrivoltaico come quella in Progetto risulta del tutto prevista e regolata** (a titolo di esempio articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
- o (pag. 25) *“in assenza di specifiche linee guida ministeriali, non pare possibile connotare come agrivoltaico [...]”*: **sono invero state pubblicate il 27 giugno 2022 sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.**

Si ritiene che **l’omissione da parte del MIC di riferimenti a specifiche normative e previsioni vigenti e dirimenti**, emesse proprio al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali in maniera contemperata alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio, **comporti una evidente e grave incongruenza e inconsistenza delle affermazioni contenute nel Parere.**

2. PPTR. Connotazione agrivoltaica

È quanto mai opportuno rammentare che innumerevoli sentenze del Giudice Amministrativo, citate in allegato, hanno dichiarato la non applicabilità delle previsioni contenute in generale nel PPTR, essendo queste previsioni **anacronistiche, datate, superate.**

In aggiunta a quanto sopra, trattandosi di un impianto **agrivoltaico**, non possono pertanto assumere valore né rilievo le considerazioni del Parere laddove, in forma generica ed astratta, si fa riferimento a limiti che il PPTR pone alla collocazione degli impianti fotovoltaici a terra (pagg. 9, 13, 19, 21).

Vale sul punto sottolineare inoltre che, nonostante il Progetto sia stato sviluppato due anni prima e presentato nell’ambito del Procedimento di VIA un anno prima dall’emissione delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del 27 giugno 2022, **si è accertato, necessariamente a posteriori, che il Progetto è compatibile e coerente con i requisiti delle Linee Guida.**

(→ cfr. [Allegato A – Controdeduzioni estese – par. 2](#))

Da quanto sopra, deriva che **le affermazioni contenute nel Parere relative alla connotazione agrivoltaica del Progetto non colgono nel segno ma anzi minano la leale collaborazione necessaria, dovuta e prevista tra proponente privato e pubblica amministrazione**, in quanto il Proponente si è sforzato **fin dall’inizio della fase di progettazione** di individuare soluzioni agrivoltaiche *ante litteram*; pertanto, **l’affermazione riportata nel Parere (pagg. 21 e 25) “non pare possibile connotare come agrivoltaico un impianto nel quale il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni nelle aree intercluse ne attesterebbe automaticamente la compatibilità ambientale e paesaggistica” risulta inaccettabile oltre che offensiva.**



3. Richiami a Rapporto statistico 2020 GSE–Report 2022 SNPA–SNB 2030. Dislocazione

Il Parere fonda le proprie conclusioni anche su una serie di considerazioni riguardanti la concentrazione di impianti sul territorio, la biodiversità e il consumo di suolo.

Si contesta con fermezza questa impostazione, dal momento che la cura di aspetti quali la distribuzione della produzione di energia sul territorio nazionale e/o la fattibilità tecnica della realizzazione di decine di GW su coperture di edifici **esulano dalle attribuzioni di codesto MIC** e pertanto **non costituiscono in alcun modo un giudizio di valenza paesaggistica, culturale e/o archeologica**.

Salvo quanto sopra, in ogni caso preme sintetizzare di seguito i riscontri riportati in allegato ai temi sollevati dal MIC (pag. 11):

- la concentrazione di impianti in una determinata provincia (“*segnatamente la Provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall’approvato Piano Energetico Nazionale*”) rileva per il MIC **esclusivamente per la verifica degli impatti cumulativi; tale verifica, come più avanti riportato, è ampiamente verificata;**
- la presunta possibilità di realizzare 70-92 GW di impianti fotovoltaici su tetti è puramente teorica; il medesimo PPTR che favorisce tali interventi, ne limita la reale applicazione su larga scala ponendo vincoli sulla realizzazione delle relative opere di connessione, andando pertanto in contrasto evidente con l’obiettivo di perseguire **i target energetici nazionali;**
- in ragione delle previsioni progettuali relative all’impianto di apicoltura per il biomonitoraggio ambientale e la biodiversità, risulta fuori contesto il richiamo anche alla *Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030*;
- **tutte le valutazioni di cui sopra si aggiungono a quanto sottolineato in apertura, in merito al fatto che l’impianto si colloca all’interno delle aree idonee ex lege.**

In ragione di tutto quanto sopra, il Progetto presentato è totalmente compatibile con i target energetici nazionali ed europei e con le esigenze di tutela agricola e paesaggistica; l’indicazione del MIC circa la dislocazione dell’impianto su capannoni prossimi all’impianto risulta essere **non concretamente realizzabile** per mancanza di coperture idonee ad accogliere gli impianti, come meglio precisato in allegato.

(→ cfr. [Allegato A – Controdeduzioni estese – par. 3](#))

4. Assenza di vincoli

Il Parere riporta una serie di valutazioni negative incoerenti con il fatto che l’area interessata dal Progetto è priva di vincoli. È infatti lo stesso MIC ad indicare espressamente nel Parere che:

- da un punto di vista archeologico (pagg. 9 e 23) “*Le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004*”.

In ragione di quanto sopra **non trova fondamento** l’affermazione del MIC secondo cui (pag. 29) “*l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022*”.

- da un punto di vista paesaggistico (pag. 26) “*L’intervento, dunque, come appare dall’immagine sopra riportata, si colloca in prossimità di diverse UCP Componenti culturali insediative (fig. 1 elementi cerchiati in azzurro) che, seppur non riconosciute come beni tutelati per legge dal punto di vista paesaggistico, sono ritenute aree da sottoporre a tutela dal PPTR.*”.

In aggiunta, tali **valutazioni negative includono errori** quali il riferimento (pag. 24) ad “*aree contermini*”, che non trovano più alcun riscontro nella normativa vigente, e una presunta interferenza del Progetto con la UCP Masseria Croglione (pag. 27), **rappresentata in una tavola elaborata dal MIC che, in realtà, è del tutto errata e fuorviante, come esplicitato nel confronto sotto riportato.**



A sinistra, l'erronea elaborazione grafica del MIC da cui sembrerebbe evincersi una interferenza tra la UCP (blu) e il confine di impianto (rosso). L'errore deriva da una riproduzione sbagliata ed eccessivamente estesa del perimetro di impianto in Progetto.

A destra, la sovrapposizione delle cartografie regionali ufficiali con l'area di progetto agli atti del Procedimento, **da cui si evince che l'interferenza NON c'è.** (→ cfr. [Allegato A - Controdeduzioni estese - par. 4](#))

5. **Impatti cumulativi. Alterazione delle visuali e trasformazione dei luoghi. Texture agricola**

Con riferimento agli **impatti cumulativi** e ai richiami alla DGR n. 2122 del 23/10/2012 ([pag. 24](#)), si evidenzia che:

- l'impianto è agrivoltaico e quindi non meramente "fotovoltaico"; ne consegue che **non assume alcun valore il calcolo dell'indice IPC** previsto dalla DGR richiamata, trattandosi di un parametro che non tiene conto del fatto che gli impianti agrivoltaici non occupano affatto la medesima superficie di un impianto fotovoltaico a parità di potenza installata;
- **pur non trovando applicazione il calcolo del suddetto indice, laddove si volesse calcolare questo risulterebbe comunque ben inferiore al previsto limite di 3 (IPC = 0,84).**

Il MIC si sofferma inoltre su "**interferenze visive**" con "*una parte del patrimonio tutelato*" ([pag. 23](#)).

Occorre preliminarmente fare le seguenti premesse tanto ovvie quanto doverose:

- **i modelli 3D** richiamati nel Parere **non rilevano in alcun modo in relazione alla verifica di interazioni visive con il patrimonio tutelato**, dal momento che i punti di vista a volo di uccello non hanno alcun riscontro con le visuali reali di interesse.
- **lo studio di visibilità redatto con l'ausilio delle Mappe di Intervisibilità Teorica deve essere necessariamente letto in combinato con le verifiche reali effettuate con foto-simulazioni dai** punti da cui le MIT restituiscono una teorica visibilità dell'impianto;

Tanto premesso, **le evidenze desumibili dalle fotosimulazioni** contenute nell' [Allegato A - Controdeduzioni estese](#) confutano le affermazioni del MIC.

I fotoinserti prodotti, sia dalle masserie sia dal tratto di circa 800 m del Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata da cui l'impianto sarebbe teoricamente visibile, rivelano che la trattazione effettuata dal MIC nel Parere è quantomeno distorta in quanto:

- **o la visibilità dell'impianto è fortemente sovrastata dalla presenza di torri eoliche e infrastrutture;**
- **o l'impianto è completamente celato dalla presenza di elementi naturali e artificiali che non vengono considerati nella elaborazione delle Mappe di Intervisibilità Teorica.**



Estratto dei fotoinserti prodotti dal Proponente su richiesta del MIC da punti di visibilità teorica.

L'affermazione relativa all'alterazione della texture agricola, inoltre, appare un concetto astratto e avulso dal contesto reale, dal momento che **l'impianto in parola:**

- **ricade in un contesto nel quale pare difficile intellegere una tessitura agricola storica**, stante la presenza di impianti eolici, stazioni elettriche e svariate altre infrastrutture; **e, in ogni caso**
- **prevede, la prosecuzione, il mantenimento e il miglioramento dell'attività agricola** sui terreni di cui trattasi, **integrando peraltro un'azione di biomonitoraggio ambientale tramite apicoltura**, in sinergia con la piantumazione di piante mellifere nel perimetro di impianto.

(→ cfr. [Allegato A - Controdeduzioni estese - par. 5](#))

CONSIDERATI i danni economici causati dal ritardo accumulato nel Procedimento;

VISTO quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del Decreto RED II, ai sensi e per gli effetti del quale "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo".

LA SCRIVENTE SOCIETÀ CHIEDE

che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adotti senza indugio il provvedimento conclusivo di VIA con esito positivo.

Restando a disposizione per qualsiasi richiesta e/o chiarimento e pregando Codeste Amministrazioni a voler prontamente notiziare la Società sugli esiti del procedimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Il legale rappresentante

Luca Faedo

Allegato: Allegato A - Controdeduzioni estese

Firmato digitalmente da: Luca Faedo
Data: 26/05/2023 18:40:40


Allegato A – Controdeduzioni estese al parere MIC prot. 7946 del 16/05/2023

1. Aree idonee e ulteriori riferimenti normativi omissi


→ Aree idonee

Il **Parere del MIC non contiene alcun riferimento in relazione alle aree idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. (il "Decreto Red II"). Eppure, il Proponente ha trasmesso una nota in data 26/04/23, nella quale ha chiaramente indicato che **il Progetto ricade completamente in area idonea ex lege**:

- ai sensi della lett. c-quater) del citato comma per quanto concerne l'area di impianto;



- ai sensi della lett. c-ter) punto 1 del citato comma per quanto concerne l'area di sottostazione utente, ricadente in un'area, interna al buffer di 500 m dalla Stazione Elettrica Terna di Deliceto, **idonea per vocazione e atta ad ospitare** le stazioni di trasformazione utente in prossimità a quelle già costruite ed operative.





→ **Ulteriori riferimenti normativi dirimenti omessi**

Il Parere riporta inoltre alcune considerazioni del tutto errate:

- (pag. 28) *“l’inserimento di un nuovo impianto, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali, comprometterebbe [...]”.*
Per contro, come dovrebbe essere noto, la tipologia di impianto agrivoltaico risulta del tutto prevista e regolata (a titolo di esempio articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
- (pag. 25) *“in assenza di specifiche linee guida ministeriali, non pare possibile connotare come agrovoltaico [...]”.*
Per contro, sono invero state pubblicate il 27 giugno 2022 sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

Si ritiene che **l’omissione da parte del MIC di riferimenti a specifiche normative e previsioni vigenti e dirimenti**, emesse proprio al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali in maniera contemperata alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio, **comporti una evidente e grave incongruenza e inconsistenza delle affermazioni contenute nel Parere.**

2. Il PPTR. Agrivoltaico

→ **PPTR**

Oltre ai mancati riferimenti normativi di carattere fortemente dirimente, **occorre sottolineare che, con specifico riferimento al più volte citato PPTR, appare anacronistica e grave l’affermazione del MIC secondo cui** *“non esiste ancora una normativa guida che, anche in variante del PPTR vigente, legittima modalità di inserimento dei moduli fotovoltaici in aree agricole, né può autocertificarsi una tipologia progettuale tale da essere completamente insindacabile sotto il profilo della compatibilità paesaggistica”.*

Infatti, è quanto mai opportuno rammentare le innumerevoli sentenze del Giudice Amministrativo con le quali è stata dichiarata la non applicabilità delle previsioni contenute in generale nel PPTR, essendo queste previsioni **anacronistiche** (a maggior ragione dopo l’emanazione della previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater del Decreto RED II; sul punto TAR Lecce sent. n. 1583/22), **datate** (il PPTR è stato adottato nel 2015), nonché **superate** *«dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall’Accordo di Parigi sul clima in poi; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento»* (TAR Lecce, sentenze nn. 586/22 e 1267/22, nonché TAR Lecce n. 1583/22, 1584/22, 1586/22) e *«non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. artt. 20-22 D.lgs. 199/2021, che modificano in termini sostanziali l’attuale disciplina di riferimento)»* (TAR Lecce sentenza n. 1583/22).

Pertanto, anche alla luce della normativa – copiosa – che nel frattempo è stata adottata, le previsioni del PPTR non possono che essere lette in uno con le disposizioni che successivamente sono stata adottate per favorire l’installazione di impianti FER: da ultimo, i richiamati artt. 20-22 del D. Lgs. n. 199/2021.

Ancora una volta, si rileva che tali affermazioni errate di segno negativo testimoniano una chiara infondatezza del Parere.

Si rimanda inoltre al paragrafo 4 che segue in merito alla assenza di vincoli.

→ **Agrivoltaico**

Trattandosi di un impianto **agrovoltaico**, non possono pertanto assumere valore né rilievo le considerazioni del predetto Parere laddove, anche genericamente, si fa riferimento a limiti che il PPTR pone alla collocazione degli impianti fotovoltaici a terra (pagg. 9, 13, 19, 21).

Vale sul punto sottolineare inoltre che, nonostante il Progetto sia stato sviluppato **due anni prima** e presentato nell’Ambito del Procedimento di VIA **un anno prima** dall’emissione delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del 27 giugno 2022, **si è accertato, necessariamente a posteriori, che il Progetto è compatibile e coerente con i requisiti di dette linee guida.**



Infatti:

- Requisito A.1 - Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - SAU**

Allo scopo di definire la superficie utilizzabile per uso agricolo SAU, si considera esclusa dal calcolo, oltre la superficie occupata da strade, la superficie occupata dalle arnie per apicoltura, la superficie occupata da cabine elettriche, anche la superficie al di sotto dei moduli quando questi sono ruotati di 55° rispetto alla verticale.

In questo caso si ha:

$$\text{Sup. Agricola} = \text{Sup Tot} - \text{Sup Strade} - \text{Sup. Cabine} - \text{Sup. Arnie} - \text{Sup. sotto moduli ruotati di } 55^\circ$$

ASCOLI SATRIANO - REQUISITO A1 - Sup. agricola > 0,7 Sup. Tot.													
DENOMINAZIONE	Sup. aree recintate (a)		Sup. aree strade (b)		Sup. aree cabine (c)		Sup. aree arnie (d)		Sup. sotto moduli ruotati di 55° (e)		Sup Agricola Utile SAU (a-b-c-d-e)		SAU/Sup Tot. (%)
	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha	mq	ha	%
AREA NORD	444.569	44,46	21.750	2,18	5.294	0,53	356	0,04	87.982	8,80	329.187	32,92	74,0%
AREA SUD	274.729	27,47	25.008	2,50	210	0,02	890	0,09	51.180	5,12	197.441	19,74	71,9%
TOTALE	719.298	71,93	46.758	4,68	5.504	0,55	1.246	0,12	139.162	13,92	526.629	52,66	73,2%

Come si evince dalla tabella, la SAU è pari a circa 52,7 ha ed è superiore al 70% (73% circa) della Superficie Totale a disposizione.

Quindi il Requisito A1 risulta essere soddisfatto.

- Requisito A.2 - Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - LAOR**

Il calcolo del LAOR è stato effettuato considerando i moduli in posizione orizzontale.

REQUISITO A2 - LAOR < 40% - Sup. Tot. Moduli < 0,4 Sup. Tot.					
DENOMINAZIONE	Sup. tot.		Sup. Moduli		LAOR
	mq	ha	mq	ha	%
AREA NORD	444.569	44,46	149.108	14,91	33,5%
AREA SUD	274.729	27,47	86.737	8,67	31,6%
TOTALE	719.298	71,93	235.845	23,58	32,8%

La superficie LAOR è pari a circa 23,58 ha, ovvero il 35,17% della Superficie Totale, e quindi inferiore al 40% della stessa Superficie Totale.

Pertanto, anche il Requisito A2, indicato dalle Linee Guida, risulta essere soddisfatto.

- Requisito B.1 - Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Continuità dell'attività agricola**

Le Linee Guida prevedono che “ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell’indirizzo produttivo o, eventualmente il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP e IGP”.

- **Ante operam**

Nelle aree di interesse, come ampiamente dimostrato negli elaborati di progetto (vedi Relazione PedoAgronomica) non sono presenti colture di pregio tipiche dell’area (vigneti e uliveti). L’uso attuale del suolo è di seminativi avvicendati le cui colture risultano essere il grano duro (65% circa) e le leguminose (35% circa).

Dal sito internet rica.crea.gov.it si rilevano le Produzioni Standard (PS) di interesse per la Regione Puglia riferite all’ultimo anno disponibile 2017.

FADN_REGIO	NUTS2	Regione_P.A.	COD_PRODUC	Rubrica_RICA	Descrizione_Rubrica	SOC_EUR	UM
311	ITF4	Puglia	C1120T	D02	Frumento duro	1.017	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	P1000T	D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	1.061	EUR_per_ha

Considerando 46,7 ha circa a grano duro e 25,2 ha circa a leguminose, il valore della Produzione Standard (PS) è pertanto di **1.017 €/ha x 46,7 ha + 1.061 €/ha x 25,2 ha = 74.261 €**.

- **Post operam**

L’uso previsto nel piano agrosolare del suolo era stato conservativamente indicato in circa il 50%, con colture di



grano duro (35%), rape (15%), coriandolo (20%), piselli-favino (20%) e lenticchie (10%).

Dal sito internet rica.crea.gov.it si rilevano le Produzioni Standard (PS) di interesse per la Regione Puglia riferite all'ultimo anno disponibile 2017.

FADN_REGIO	NUTS2	Regione_P.A.	COD_PRODUC	Rubrica_RICA	Descrizione_Rubrica	SOC_EUR	UM
311	ITF4	Puglia	C1120T	D02	Frumento duro	1.017	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	P1000T	D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	1.061	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	V0000_S0000TO	D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	16.234	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G1000T	D18A	Prati awicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	773	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	G2000T	D18D	Altre foraggere: Leguminose	432	EUR_per_ha
311	ITF4	Puglia	A6710R	J18	Api (alveare)	269	EUR_per_alveare

Applicando la stessa logica del calcolo effettuato nella condizioni ante operam, si ottiene un valore di Produzione Standard di **115.126 €**.

È evidente quindi che anche il requisito B.1 è rispettato.

Inoltre, si sottolinea che tale verifica appare rispettato anche avendo effettuato il calcolo della PS nella condizioni post operam in modo conservativo, dal momento che:

- viene effettuato sulla base delle superfici originariamente previste nel piano agrosolare di progetto; **tuttavia, si è sopra dimostrato che la SAU è superiore al 70%. A maggior ragione, il requisito B.1 è rispettato considerando la SAU.**
- non è stato conteggiato il valore incrementale dell'attività di apicoltura (si veda la riga rossa della tabella sopra riportata)

• **Requisito B.2 - Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Producibilità elettrica minima**

Secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, la producibilità elettrica specifica di riferimento ($FV_{standard}$) è la stima dell'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico.

Considerando, oltre a quanto detto, una densità di potenza pari a 1 MW/ha e che l'estensione dell'impianto in esame è pari a circa 72 ha si stima (tramite l'applicativo online PVGIS) una producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno) pari a:

$$FV_{standard} = 101,99 \text{ GWh} / 72 \text{ ha} = \mathbf{1,42 \text{ GWh/ha/anno}}$$

Provided inputs:	
Location [Lat/Lon]:	41.216,15.488
Horizon:	Calculated
Database used:	PVGIS-SARAH2
PV technology:	Crystalline silicon
PV installed [kWp]:	72000
System loss [%]:	14

Simulation outputs:	
Slope angle [°]:	35
Azimuth angle [°]:	0
Yearly PV energy production [kWh]:	101991033.54
Yearly in-plane irradiation [kWh/m ²]:	1832.81
Year-to-year variability [kWh]:	3773636.75
Changes in output due to:	
Angle of incidence [%]:	-2.73
Spectral effects [%]:	0.92
Temperature and low irradiance [%]:	-8.45
Total loss [%]:	-22.71

Sulla base di quanto riportato nella relazione di progetto [82BKAH2_DocumentazioneSpecialistica_29](#)):

$$FV_{agri} = 85,8 \text{ GWh} / 72 \text{ ha} = \mathbf{1,19 \text{ GWh/ha/anno}}$$



Il requisito B.2 (producibilità elettrica minima) indica che la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard, non dovrebbe essere inferiore al 60% di quest'ultima:

$$FV_{agri} \geq 0,6 \times FV_{standard}$$

Nel nostro caso abbiamo:

$$1,19 \geq 0,6 \times 1,42 = 0,85$$

Si ha quindi che essendo 1,19 GWh/ha/anno maggiore di 0,85 GWh/ha/anno, il requisito risulta essere soddisfatto.

• **Requisito D.2 - Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Monitoraggio continuità dell'attività agricola**

Le Linee Guida Agrivoltaico (MiTE giugno 2022) prevedono che gli elementi da monitorare siano:

- L'esistenza della coltivazione
- Il mantenimento dell'indirizzo produttivo

A tale scopo sarà redatta per tutta la durata in vita dell'impianto agrivoltaico in progetto, una relazione asseverata da parte di agronomo iscritto all'Albo Professionale che darà certezza dell'esistenza dell'attività zootecnica e del mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Da tutto quanto sopra, deriva che **le affermazioni contenute nel Parere relative alla connotazione agrivoltaica del Progetto non colgono nel segno ma anzi minano la leale collaborazione necessaria, dovuta e prevista tra proponente privato e pubblica amministrazione**, in quanto il Proponente si è sforzato **fin dall'inizio della fase di progettazione** di individuare soluzioni agrivoltaiche *ante litteram*; pertanto, l'affermazione riportata nel Parere (*pagg. 21 e 25*) *“non pare possibile connotare come agrovoltaico un impianto nel quale il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni nelle aree intercluse ne attesterebbe automaticamente la compatibilità ambientale e paesaggistica”* **risulta offensiva oltre che inaccettabile.**

3. Richiami a Rapporto statistico 2020 GSE – Report 2022 SNPA – SNB 2030. Dislocazione

Il Parere fonda le proprie conclusioni anche su una serie di considerazioni riguardanti la concentrazione di impianti sul territorio, la biodiversità e il consumo di suolo.

Si contesta con fermezza questa impostazione, dal momento che **la cura di aspetti quali la distribuzione della produzione di energia sul territorio nazionale o la fattibilità tecnica della realizzazione di decine di GW su coperture di edifici esulano dalle attribuzioni di codesto MIC e pertanto non costituiscono in alcun modo un giudizio di valenza paesaggistica, culturale e/o archeologica.**

Salvo quanto sopra, si è ritenuto utile fornire a codesto MIC i contributi del Proponente in riscontro alle sopra citate considerazioni.

→ Rapporto statistico 2020 GSE

La concentrazione di impianti in una determinata provincia (*pag. 11 “segnatamente la Provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale”*) rileva per il MIC esclusivamente per la verifica degli impatti cumulativi nei limiti dell'area vasta; tale verifica, come più avanti riportato, è ampiamente verificata.

In definitiva, **i riferimenti statistici a nulla possono rilevare rispetto all'attività amministrativa che deve necessariamente attenersi al rispetto della normativa in vigore, né tantomeno possono essere posti a fondamento di un parere della P.A. poiché «se si ragionasse in questi termini, si sarebbe in presenza di un diritto “tiranno” (diritto alla conservazione dello status quo), come tale non riconosciuto dal contesto ordinamentale, il quale esige invece una tutela “sistemica e non frazionata” (Corte cost. n. 85/13 cit.) di interessi potenzialmente in conflitto”** (TAR Puglia – Lecce, sez. seconda, sentenza 12 ottobre 2022, n. 1583).



→ Report 2022 SNPA

In merito ai dati citati dal MIC come desunti dal Report 2022 SNPA, in base ai quali risulterebbe possibile realizzare 70-92 GW di impianti fotovoltaici su tetti/coperture (pag. 11), preme precisare che:

- la stima riportata nel report non tiene in considerazione ulteriori variabili che possono inibire la realizzazione di impianti su tetto, quali il fatto che alcuni tetti possono essere inaccessibili (nel report si ragiona unicamente a livello di superfici occupate dagli edifici senza considerare le reali conformazioni dei tetti, né il loro orientamento che ovviamente incide in maniera drastica sulla producibilità dell'impianto e quindi sull'effettiva efficacia della realizzazione dello stesso ai fini della decarbonizzazione), altri troppo instabili, altri vincolati anche se fuori dai centri storici già esclusi nella analisi teorica del report;
- il costo di un impianto su tetto è drasticamente superiore a quello di un impianto a terra, sia per la mancanza di effetto scala, sia per le maggiori complessità realizzative che si possono verificare; a riprova di quanto asserito, si tenga presente che il comma 5 dell'art. 119 del cd. DL Rilancio, che ha introdotto il cd. Superbonus, prevede un limite di spesa rimborsabile da parte dello Stato pari a 2.400 €/kW per gli impianti fotovoltaici realizzati su tetti nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia residenziale (valore coerente con il reale costo di un impianto su tetto): tale importo è stimabile come circa 3-4 volte superiore al costo necessario per l'intera realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di grande taglia (dell'ordine delle decine di MW), pertanto è evidente che perseguire gli obiettivi energetici sfidanti (decine di GW) a tali costi sarebbe fuori da ogni logica imprenditoriale, a meno una previsione legislativa di sussidi statali che tuttavia non sarebbero sostenibili né giustificabili;
- la realizzazione di un impianto su tetto è comunque sicuramente vantaggiosa, e anzi è auspicabile che venga sempre ulteriormente incoraggiata e perseguita, ai fini di autoconsumo, in abbinata con impianti di stoccaggio: senza questi ultimi, tuttavia, il reale effetto di riduzione delle emissioni sui consumi elettrici sarebbe molto inferiore, dal momento che ci sarebbe un disaccoppiamento tra il profilo di produzione e il profilo di consumo. Anche per i sistemi di accumulo, tuttavia, vale il medesimo ragionamento sopra descritto in relazione al costo di realizzazione (1.000 €/kWh previsti dal comma 7 del medesimo art. 119 di cui sopra, a fronte di un costo stimabile come circa 4-5 volte inferiore per impianti di grande taglia dell'ordine di decine di MWh);
- in ogni caso, anche volendo seguire il ragionamento riportato nel Parere, appare evidente il contrasto da un punto di vista tecnico tra le affermazioni:
 - relative alla necessità di realizzare solo impianti su tetto di cui trattasi al presente paragrafo, e
 - quelle (pag. 9 e seguenti) secondo cui il PPTR prevede che *“il fotovoltaico è ammissibile, in base alle norme vigenti del PPTR, solo su tetti di edifici che abbiano determinate caratteristiche, in ogni caso **non possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna**”*.

La conoscenza della rete di distribuzione e trasmissione nazionale di energia elettrica rende evidente che non sia concretamente possibile connettere 70 o addirittura 92 GW senza implementare alcuna opera di connessione esterna agli edifici adibiti ad ospitare gli impianti fotovoltaici. **Pertanto, seguendo pedissequamente quanto previsto dal PPTR, i target nazionali di produzione FER non sarebbero mai raggiunti.**

→ Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030

In ragione:

- di quanto sopra descritto,
- delle previsioni progettuali relative all'impianto di apicoltura per il biomonitoraggio ambientale e la biodiversità,
- del fatto che l'impianto si colloca all'interno di **specifiche aree idonee istituite ad hoc per la fattispecie di impianti di cui trattasi,**

risulta fuori contesto il richiamo anche alla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 (pag. 25) secondo cui occorre *“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”*; lo stesso documento infatti prevede la necessità di *“definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo”*.



Quanto precede è stato effettivamente perseguito e già realizzato con l'emissione il 27 giugno 2022 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, circa due mesi dopo l'emissione del documento SNB 2030 (datato 14 aprile 2022).

→ **Dislocazione 2030**

La dislocazione dell'impianto paventata da codesto MIC risulta essere contemporaneamente **sprezzante degli sforzi** economici, imprenditoriali e tecnici che il Proponente ha sin qui sostenuto **e concretamente non realizzabile**, dal momento che la "superficie stimata di circa 140 ettari composta da diversi capannoni, le cui coperture" secondo il MIC "potrebbero fornire un'alternativa ideale per l'installazione dei pannelli", in realtà:

- le "coperture" occupano una superficie di circa 100 ha;
- tali "coperture" sono in molti casi non idonee da un punto di vista strutturale ad ospitare tale installazione, trattandosi di strutture leggere, temporanee, "tendoni";
- l'orientamento dei pannelli, anche volendo considerando l'intera copertura dei capannoni come idonea, sarebbe per la totalità inefficiente, vanificando l'utilità di installare i pannelli;



Foto che dimostrano sia lo stato di parziale mancanza di copertura dei presunti "capannoni" indicati dal MIC del Parere, sia che la conformazione delle coperture renderebbe poco produttiva l'installazione del medesimo numero di pannelli rispetto a quelli in Progetto (direzione dell'irraggiamento inefficiente).

4. Assenza di vincoli

→ **Aspetti archeologici**

Dalla lettura del Parere, un dato che emerge con chiarezza è che **nell'area di Progetto non insistono vincoli archeologici né tantomeno le aree possono essere considerate di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) D. Lgs. n. 42/2004.**

È infatti lo stesso MIC ad indicare espressamente nel Parere che:

*"Le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico ed opere di connessione) **non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica** ai sensi del D.Lgs. 42/2004, **né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004**".*

Pertanto, a nulla vale il riferimento (pag. 23) alle "interferenze" con aree "di dispersione, pur a bassa concentrazione, di reperti ceramici di età romana" o alla "interferenza diretta presso la Stazione RTN di Deliceto con la necropoli di età tardoantica in loc. Piano d'Amendola, già parzialmente indagata nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della sottostazione TERNA", soprattutto, per quanto riguarda quest'ultima, considerando che:

- i suddetti lavori di realizzazione si sono conclusi più di dieci anni fa e da allora nessun procedimento è stato avviato per tutelare tali beni;
- i ritrovamenti non hanno evidentemente impedito la realizzazione di cavidotti interrati attualmente esistenti.

In ragione di quanto precede **si ritiene non ragionevole l'asserzione secondo la quale il Progetto "risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico" e, parimenti, non trova fondamento l'affermazione del MIC secondo cui (pag. 29) "l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022"**.




→ Aspetti paesaggistici

Lo stesso MIC nel Parere indica che **l'area è priva di vincoli da un punto di vista paesaggistico** (pag. 26): *“l'intervento, dunque, come appare dall'immagine sopra riportata, si colloca in prossimità di diverse UCP Componenti culturali insediative (fig. 1 elementi cerchiati in azzurro) che, seppur non riconosciute come beni tutelati per legge dal punto di vista paesaggistico, sono ritenute aree da sottoporre a tutela dal PPTR”.*

Di per sé, peraltro, è bene sottolineare che **il concetto espresso nel Parere di “prossimità” non è oggettivo, anzi suggerisce in maniera fuorviante una presenza di interferenze vincolistiche o visive che, tuttavia, non corrispondono affatto allo stato di Progetto; simile discorso valga per** il riferimento (pag. 24) ad *“aree contermini”*, che non trovano più alcun riscontro nella normativa vigente.

In aggiunta e dimostrazione di quanto sopra, si evidenzia **l'errore riportato nella rappresentazione elaborata da parte del MIC**, dalla quale si evincerebbe una presunta interferenza del Progetto con UCP Masseria Croglio (pag. 27).



Tale interferenza non esiste: l'errore è ritenuto tanto grave quanto fuorviante in quanto una lettura non approfondita del Parere e basata sull'assunzione della correttezza di quanto riportato nel Parere stesso determinerebbe conclusioni falsate.

La corretta sovrapposizione degli shapefile agli atti del Procedimento con il medesimo strato informativo della Regione Puglia utilizzato dal MIC (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html>) esclude qualsiasi tipo di interferenza, come evidente dallo stralcio sotto riportato.





5. Impatti cumulativi. Alterazione delle visuali e trasformazione dei luoghi. Texture agricola

→ **Impatti cumulativi. Alterazione delle visuali e trasformazione dei luoghi.**

Con riferimento agli impatti cumulativi e ai richiami alla DGR n. 2122 del 23/10/2012 (pag. 24), si evidenzia che:

- come sopra detto, l'impianto è agrivoltaico e quindi non meramente "fotovoltaico"; ne consegue che non assume alcun valore il calcolo dell'indice IPC previsto dalla DGR richiamata, trattandosi di un parametro che non tiene conto del fatto che gli impianti agrivoltaici non occupano affatto la medesima superficie di un impianto fotovoltaico a parità di potenza installata;
- pur non trovando applicazione il calcolo del suddetto indice, laddove si volesse calcolarlo questo risulterebbe comunque ben inferiore al previsto limite di 3 (IPC = 0,84);
- laddove il Parere riporta che *"per area buffer di circa 3 km intorno all'area, è già presente un impianto fotovoltaico, senza considerare il complesso degli impianti FER sopra descritti"*, occorre evidenziare che **gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra loro (TAR Lecce n. 248/22) e «solo in presenza di un campo fotovoltaico puro, ma non già in presenza di un agrivoltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento» (TAR Lecce n. 1583/22).**

Il MIC si sofferma inoltre su "interferenze visive" con "una parte del patrimonio tutelato" (pag. 23).

Occorre preliminarmente fare le seguenti premesse tanto ovvie quanto doverose:

- **i modelli 3D richiamati nel Parere non rilevano in alcun modo in relazione alla verifica di interazioni visive con il patrimonio tutelato, dal momento che i punti di vista a volo di uccello non hanno alcun riscontro con le visuali reali di interesse;**
- **lo studio di visibilità redatto con l'ausilio delle Mappe di Intervisibilità Teorica deve essere necessariamente letto in combinato con le verifiche reali effettuate con foto-simulazioni dai punti da cui le MIT restituiscono una teorica visibilità dell'impianto.**

Venendo quindi a quest'ultimo punto, il MIC evidenzia che 15 su 30 dei siti individuati corrisponderebbero a punti di visibilità dell'impianto in progetto, facendo riferimento alle risultanze dell'elaborato *82BKAH2_Integraz_MIC04b_Tessitura Storica e 82BKAH2_Integraz_MIC01.Fotosimulazioni*, e che l'impianto risulta anche visibile per un tratto di 800 m del Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata, sulla base delle risultanze dell'elaborato *82BKAH2_Integraz_MIC04d.InfrastruttureStoriche e 82BKAH2_Integraz_MIC01.Fotosimulazioni*.

Ebbene:

- nonostante i continui richiami nel Parere a masserie (pag. 21/29), strade, centri storici presenti "nell'area vasta", come sopra ampiamente detto, il Progetto è collocato in "area idonea", ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) D. Lgs. n. 199/2021. Dunque, la semplice constatazione che l'impianto risulti "percepibile" da essi non costituisce di per sé alcuna inibizione alla realizzazione del Progetto.
- Fatto salvo quanto sopra, entrando comunque nel merito di quanto asserito dal MIC, si rileva che il Proponente ha prodotto copiosa documentazione in sede di riscontro alla richiesta di integrazioni del medesimo MIC del 25/02/2022, eppure, senza alcuna controdeduzione, non sembrano tenute in debita considerazione le puntualizzazioni del Proponente ivi contenute.

Anzi, viene genericamente invocata una complessiva visibilità dell'impianto da una molteplicità di elementi, senza mai riportare a supporto di quanto asserito l'evidenza di tutti i foto-inserimenti prodotti dal Proponente che ovviamente dimostrano altro (si faccia riferimento ai documenti sopra citati).

Ciò considerato:

- **dei 15 punti da cui l'impianto risulterebbe visibile, 9 sono masserie**, di cui:
 - due sono attualmente adibite ad abitazione (Masseria Correa, che ha perso la struttura originaria, e Masseria Ciommarino);
 - due risultano adiacenti a corpi di fabbrica di recente fabbricazione (Masseria di Torre S. Petito, Masseria Viticone)

- una presenta edifici di recente costruzione in adiacenza (Masseria Porcile Piccolo)
- le altre sono allo stato di **rudere e/o completamente abbandonate**.

si riportano di seguito i fotoinserimenti con maggiore visibilità, rimandando all'elaborato di Progetto sopra richiamato per una complessiva trattazione.




Masseria Correa – Cono visuale punto di presa (in rosso area di impianto-in verde area vasta 4 km)



Ripresa fotografica da Masseria Correa- ante operam



Fotoinserimento da Masseria Correa - post operam



Masseria Torre S. Petito – Cono visuale punto di presa (in rosso area di impianto-in verde area vasta 4 km)



Ripresa fotografica da Masseria Torre S. Petito - Foto ante-operam



Fotoinserimento da Masseria Torre S. Petito (post-operam)

- **dei punti all'interno del tratto di 800 m del Tratturello da cui l'impianto risulterebbe visibile**, si riportano di seguito i fotoinserimenti con maggiore visibilità, rimandando all'elaborato di Progetto sopra richiamato per una complessiva trattazione e **sottolineando che nel tratto di interesse, all'interno dell'area vasta, il percorso del Regio Tratturello coincide, in gran parte, con quello dell'attuale SP119, strada ovviamente asfaltata. Nell'ultimo tratto con una strada interpodereale sterrata.**

Inquadramento su Ortofoto – Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata – PUNTI DI PRESA DAL TRATTO DI VISIBILITA'



Fotoinserimento da punto n. 07 del Tratturello – Foto post-operam (impianto visibile)



I foto-inserimenti sono sufficientemente auto-esplicativi, dal momento che anche in una condizione di visuale aperta come quella del caso di specie, la visibilità dell'impianto è molto marginale e comunque non costituisce in alcun modo un elemento detrattore alla percezione del paesaggio, che peraltro, nell'intorno, è invece fortemente influenzato dalla presenza di torri eoliche. Pertanto, pur non dovendosi applicare la normativa prevista per gli impatti cumulativi, l'impianto rispetta i criteri previsti.

→ *Texture agricola e siepe perimetrale*

Assolutamente priva di alcuna ragionevole motivazione e del tutto illogica appare l'affermazione secondo cui "la mitigazione prevista con siepe perimetrale contribuisce ad occultare la visuale perimetrale dell'impianto fotovoltaico nell'immediato intorno, ma diventa un elemento di discontinuità evidente nel paesaggio dell'ambito di riferimento"

Non si comprende come possa essere un elemento di discontinuità una siepe perimetrale che utilizza specie arbustive autoctone e mellifere, e quale possa esserne l'impatto negativo, tenuto conto del suo reale inserimento nel contesto di cui trattasi.

È evidente, infatti, anche dalla foto riportata alla pagina precedente, che il tipico paesaggio dei seminativi a campo aperto è spesso interrotto da filari di specie arbustive, che diventano essi stessi elementi di connotazione e caratteristici del paesaggio.

Inoltre, l'affermazione relativa all'alterazione della **texture agricola** appare un concetto astratto e avulso dal contesto reale, dal momento che l'impianto in parola ricade in un territorio che è definito, all'interno dello stesso Parere (*pag. 27*) come "un'area fortemente caratterizzata dal punto di vista paesaggistico dalla presenza di altri impianti FER, tra cui 43 torri eoliche che producono un notevole effetto selva e impianti fotovoltaici/agrivoltaici".

Trattasi infatti di un contesto nel quale pare difficilmente intellegibile una tessitura agricola storica:

- l'Area è attraversata dalla SR 1, ovvero una strada a scorrimento veloce, da nord ovest verso sud est;
- l'Area è interessata marginalmente nella parte più orientale da un tratto della SS655 Foggia - Potenza, anche questa strada a scorrimento veloce;
- l'Area è interessata da numerosi aerogeneratori;
- nell'area vasta, a 1,3 km dall'area di progetto, è ubicata la SE Terna importante nodo della Rete di Trasmissione Nazionale, che da sola occupa una superficie di 6,5 ha. Ad essa si affiancano, in adiacenza e nell'intorno una decina di sottostazioni elettricamente connesse alla SE Terna;
- A sud dell'area di progetto aldilà della SR 1, la Centrale Termoelettrica di Candela, alimenta con il gas dei vicini pozzi, che occupa una superficie di 6 ha circa, ed intorno alla quale sono state realizzate le serre citate dallo stesso MIC;
- Sempre nell'area vasta, 2,9 km a ovest dell'area di progetto la centrale gas SNAM di Candela, dove affluisce la produzione dei vicini pozzi ed avviene l'immissione in rete;
- Attiguo all'area di progetto un impianto fotovoltaico in esercizio.

È evidente che l'impianto in progetto si inserisce in un contesto sicuramente agricolo, ma fortemente connotato da una profonda impronta antropica per la presenza di numerose infrastrutture finalizzate soprattutto alla produzione energetica.

È ovvio che queste infrastrutture hanno fortemente cambiato l'aspetto paesaggistico del territorio che non appare più dominato dalla monocultura del seminativo, ma come un'area con elevata infrastrutturazione seppure inserita in contesto agricolo.

Per tutto quanto sopra, appare quantomeno contraddittorio sostenere che l'introduzione dell'impianto interverrebbe ulteriormente alla "frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito", dal momento che lo stesso ambito non è più definito un "paesaggio agrario" che "fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi" (*pag. 22*).

Ciononostante, l'impianto in oggetto prevede, non certamente in astratto, la prosecuzione, il mantenimento e il miglioramento dell'attività agricola sui terreni di cui trattasi, integrando peraltro un'azione di biomonitoraggio ambientale tramite apicoltura, in sinergia con la piantumazione di piante mellifere nel perimetro di impianto.



Infine, l'espressione "*artificializzazione del suolo*" (*pagg. 9 e 21*) è quantomeno impropria in questa circostanza, dal momento che le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno fissate tramite pali in acciaio da costruzione **direttamente "battuti" nel terreno, con una operazione completamente reversibile**, senza richiedere fondazioni in calcestruzzo o di altro tipo (come spiegato nel documento *82BKAH2_RelazioneTecnica_02-rev1*).